

Parte prima - N. 22

Anno 53

3 agosto 2022

N. 238

Sommario

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 43, COMMA 1, LETTERA B), E 69, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

AVVERTIMENTO

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Articolo 123

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TESTO DI LEGGE DI REVISIONE STATUTARIA APPROVATO IN SECONDA VOTAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DA PARTE DEL VICEPRESIDENTE IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DEGLI ORGANI - MODIFICHE AGLI ARTICOLI 32, 43, COMMA 1, LETTERA B), E 69, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE REGIONALE 31 MARZO 2005, N. 13 (STATUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

Approvata dall'Assemblea legislativa in seconda lettura nella seduta antimeridiana del 27 luglio 2022, alle ore 11.52, a maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione legislativa n. 41 del 24 maggio 2022, a norma dell'art. 123 della Costituzione

Articolo 1

*Modifica all'articolo 32
della legge regionale n. 13 del 2005*

1. All'articolo 32 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna), dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

“3 bis. In tutti i casi di cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta, le relative funzioni sono esercitate dal vicepresidente, che lo sostituisce anche in caso di assenza e impedimento temporaneo.”.

Articolo 2

*Modifica all'articolo 43, comma 1, lettera b)
della legge regionale n. 13 del 2005*

1. All'articolo 43, comma 1, della L.R. n. 13 del 2005 la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il vicepresidente della Giunta, che lo sostituisce a norma dell'articolo 32, e ne determina gli incarichi;”.

Articolo 3

*Modifica all'articolo 69, comma 1, lettera a),
della legge regionale n. 13 del 2005*

1. All'articolo 69, comma 1, della L.R. n. 13 del 2005 la lettera a) è soppressa.

AVVERTIMENTO**Ai sensi dell'art. 1, comma 3, della L.R. 25/10/2000, n. 29 "Disciplina del referendum sulle leggi regionali di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione"**

Entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti l'Assemblea legislativa possono chiedere che si proceda al referendum popolare, a norma dell'articolo 123 della Costituzione e della L.R. 25 ottobre 2000, n. 29.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA

Il testo dell'art.123 della Costituzione è il seguente:

«Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore dei due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.»
